

9h30/RU 21/5/12



AGENZIA DELLE DOGANE

Prot. 59912/R.U.

All. ti 2

AGENZIA DELLE DOGANE
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
DISTRETTO

16 MAG. 2012



du Puni

chiompa

He

Roma, 15 MAG. 2012

Alle Direzione interregionale per la Toscana,
la Sardegna e l'Umbria
Distretto di Firenze
Servizio Gestione Risorse Umane
(Rif. nota n. 9540 del 15.03.2012)

Roberto
E

e. p.c.

A tutte le altre Direzioni
Interregionali/Regionali/Provinciali
Loro sedi

Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali
Sede

OGGETTO: Quesito sull'art. 44 del CCNL relativo al personale del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004.
Procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area FI, indette con D.D. 30205 del 4 novembre 2010, per la copertura di complessivi 544 posti su tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia autonoma di Bolzano.


Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata - concernente le procedure selettive in oggetto - con cui codesta Direzione interregionale ha chiesto a questa centrale Struttura "di voler chiarire se, alla luce della novazione del rapporto di lavoro conseguente alla stipula del contratto per il passaggio alla III Area, i vincitori della stessa possano usufruire del residuo ferie maturato precedentemente alla progressione verticale o se, al contrario, gli stessi beneficino esclusivamente dei giorni di ferie maturati nel nuovo profilo professionale, nella quantità individuata dall'art. 44, 3° comma, C.C.N.L., in proporzione al servizio prestato".

Al riguardo, si rappresenta che con l'allegato foglio n. 16035/2012 del 26 aprile 2012 (all.1), l'ARAN ha fornito il proprio parere in proposito, accogliendo l'orientamento prospettato dallo scrivente con nota n. 38333/RU del 26 marzo 2012 (all.2).

In particolare, con il foglio da ultimo citato, questa centrale Struttura ha prospettato l'ipotesi interpretativa secondo cui «i vincitori delle procedure selettive interne sopra menzionate non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del menzionato comma 3 dell'art. 44 CCNL - che prevede un numero ridotto di ferie - non potendo essere considerati "dipendenti assunti dopo la stipulazione del" CCNL del 28 maggio 2004, ovvero dipendenti che alla data di stipulazione del medesimo CCNL "non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio". A tali dipendenti dovrebbe, pertanto, applicarsi quanto disposto dal comma 2 dell'art. 44 CCNL».

In conformità a tale ipotesi interpretativa, l'ARAN ha espresso il proprio parere rappresentando quanto segue: "non si ritiene che i passaggi di area possano integrare la fattispecie di nuova assunzione ai fini del computo dei giorni di ferie spettanti ai sensi del suddetto comma 3 dell'articolo 44". //

Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro ARONICA



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I



Rif. Prot. ARAN n. 11134 del 30 marzo 2012

Oggetto: Risposta a quesito - ferie - art. 44 CCNL 28 maggio 2004

Si fa riferimento alla nota prot. n. 38333 del 26 marzo 2012, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'art. 44, comma 3, del CCNL del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004. In particolare, la citata disposizione contrattuale prevede che i dipendenti assunti dopo la stipulazione del predetto contratto ovvero che alla data di stipulazione dello stesso non avessero maturato 3 anni di anzianità di servizio, abbiano diritto a 26 giorni lavorativi di ferie, in luogo dei 28 giorni previsti dal comma 2 della medesima norma.

Con il quesito sottoposto all'ARAN, codesta Agenzia espone dubbi circa la possibilità che la quantificazione ridotta dei giorni di ferie venga applicata anche al personale che abbia effettuato un passaggio di area, dopo aver già maturato 3 anni di anzianità di servizio.

Al riguardo, come già affermato in alcune risposte a quesiti concernenti il comparto Ministeri, che prevede una disciplina identica a quella in vigore per il comparto Agenzie fiscali, si rappresenta che la locuzione "dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto", contenuta nel citato articolo 44, comma 3, deve intendersi riferita alle ipotesi di dipendenti neoassunti, ovvero alle assunzioni avvenute mediante concorso pubblico bandito dall'amministrazione che si trova ad applicare la disposizione in esame.

In considerazione di ciò, non si ritiene che i passaggi di area possano integrare la fattispecie di nuova assunzione ai fini del computo dei giorni di ferie spettanti ai sensi del suddetto comma 3 dell'articolo 44.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot.ssa Elvira Gentile

ARAN - Protocollo Uscita



N.0016035/2012 del 26/04/2012

AGENZIA
DELLE
DOGANE

2012



Manuscript
23.03.12

Y. unite, l'anni bidoni



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 38333/AV

Roma, 26 MAR 2012

paste
ozoli mozo
ALL'ARAN
Via del Corso, 476
00186 ROMA

OGGETTO: Quesito su art. 44 del CCNL relativo al personale del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004.

L'articolo 44 del CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, così dispone:

- 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
- 2. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
- 3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla data di stipulazione del presente contratto non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
- 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
- 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma di cui al citato comma 3 dell'art. 44 CCNL - che prevede un numero ridotto di ferie - è dunque limitato ai "dipendenti assunti dopo la stipulazione del" medesimo CCNL "ovvero che alla data di stipulazione" dello stesso "non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio". La norma in questione si applica, pertanto, sicuramente ai dipendenti che facciano il loro primo ingresso in Amministrazione, instaurando il relativo rapporto di lavoro a seguito del superamento di un pubblico concorso o che, sempre a seguito del superamento di un pubblico

concorso, abbiano già instaurato il rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica Amministrazione, ma da meno di tre anni.

La formulazione della norma non sembra, invece, ricomprendere i dipendenti che, già in servizio presso la stessa Amministrazione da più di tre anni - e avendo pertanto già maturato il diritto a fruire di 28 giorni di ferie secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 44 CCNL - abbiano successivamente beneficiato di una progressione verticale di carriera, a seguito del superamento di una procedura selettiva interna di passaggio all'area funzionale superiore, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del citato CCNL.

E' il caso di taluni dipendenti di questa Agenzia già inquadrati nella seconda area funzionale (anche antecedentemente al 28 maggio 2004, data di stipula del CCNL) e che sono passati alla terza area - a decorrere dal 13 febbraio 2012 - essendo risultati vincitori delle procedure selettive interne di progressione verticale indette con D.D. n. 30205 del 4 novembre 2010 (a seguito dell'acquisizione delle prescritte autorizzazioni a bandire e ad assumere).

Ad avviso dello scrivente, i vincitori delle procedure selettive interne sopra menzionate non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del menzionato comma 3 dell'art. 44 CCNL - che prevede un numero ridotto di ferie - non potendo essere considerati "dipendenti assunti dopo la stipulazione del" CCNL del 28 maggio 2004 "ovvero che alla data di stipulazione" del medesimo CCNL "non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio". A tali dipendenti dovrebbe, pertanto, applicarsi quanto disposto dal comma 2 dell'art. 44 CCNL.

D'altra parte, considerata la delicatezza e rilevanza generale della problematica esposta, si ritiene opportuno acquisire al riguardo l'avviso di codesta Agenzia, istituzionalmente deputata a fornire assistenza alle pubbliche Amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Qualora codesta Agenzia dovesse ritenere - contrariamente all'orientamento prospettato dallo scrivente - che ai suddetti dipendenti passati alla terza area per progressione verticale debba invece applicarsi il regime delle ferie previsto dal menzionato comma 3 dell'art. 44 CCNL - si prega sin d'ora di voler chiarire se nei confronti degli stessi possa procedersi, in considerazione del pregresso rapporto di lavoro quali dipendenti di seconda area, al pagamento sostitutivo delle ferie in applicazione di quanto previsto dal comma 16 del medesimo art. 44 CCNL, che così recita: "Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse".

Si ringrazia anticipatamente per l'autorevole parere che codesta Agenzia vorrà esprimere in proposito.

Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro Aronica

AG. DOGANE - DISTRETTO PALERMO

Da: AG. DOGANE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Inviato: mercoledì 16 maggio 2012 12.39
A: AG. DOGANE - DISTRETTO PALERMO
Oggetto: I: Prot. n. 59712 - quesito sull'art. 44 del CCNL.pdf
Allegati: Prot. n. 59712 - quesito sull'art. 44 del CCNL.pdf

Da: AG. DOGANE - PERSONALE - CONTENZIOSO DEL LAVORO
Inviato: mercoledì 16 maggio 2012 12.07
A: AG. DOGANE - DISTRETTO FIRENZE
Cc: LISTA AG.DOGANE DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI; AG. DOGANE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE-RELAZIONI SINDACALI
Oggetto: Prot. n. 59712 - quesito sull'art. 44 del CCNL.pdf

Si trasmette la nota n. 59712